



**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

## **Indennità a favore di lavoratori autonomi e imprenditori: estensione per i mesi di aprile e maggio**

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che il DL "Rilancio" prevede che **le diverse indennità previste dal DL 18/2020 per marzo**, erogate da INPS, enti previdenziali privati oppure dalla società Sport e Salute spa, **sono estese anche al mese di aprile 2020**. Sono anche **modificati alcuni presupposti per beneficiare di tali misure di sostegno** (ad esempio, viene prevista la generale cumulabilità delle stesse con l'assegno ordinario di invalidità erogato dall'INPS). **Per il mese di Aprile 2020, l'indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti**, in possesso di determinate condizioni, **appartenenti alle seguenti categorie**: i) **lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi** iscritti alla Gestione separata INPS; ii) **lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell'INPS**, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni; iii) lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria; iv) **lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione** del settore del turismo e degli stabilimenti termali; v) lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo; vi) **lavoratori stagionali** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio; viii) **collaboratori sportivi**. **Per i soggetti che hanno già ricevuto dall'INPS l'indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda**. Per gli operai agricoli a tempo determinato, l'indennità per il mese di aprile ammonta a 500,00 euro. **Per il mese di Maggio 2020 l'indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate** e con importi variabili. **L'indennità ammonta a 1.000,00 euro** per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni: i) **collaboratori coordinati e continuativi** iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020; ii) **lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS** che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre

2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento); iii) **lavoratori dipendenti** (anche in somministrazione) del **settore del turismo e degli stabilimenti balneari** che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020. **Per le altre categorie**, a maggio l'indennità è replicata in **600,00 euro**, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale. È istituita una nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di **500,00 euro**, per ciascun mese di aprile e maggio.

## Premessa

Il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "Rilancio") **refinanzia per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità previste**, con riferimento al **mezzo di marzo 2020**, dal DL 18/2020 ("Cura Italia").

## Indennità erogate dall'INPS

L'indennità per il mese di aprile 2020 è riconosciuta nella **misura di 600,00 euro in favore dei soggetti**, in **possesso di determinati requisiti**, appartenenti alle seguenti categorie (art. 84 del DL 34/2020):

- **lavoratori autonomi e collaboratori coordinati** e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle **Gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)** dell'INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
- **lavoratori dipendenti stagionali** e **lavoratori in somministrazione del settore del turismo** e degli stabilimenti termali;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni **lavoratori dello spettacolo**;
- **lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi** da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio.

## Osserva

**Per gli operai agricoli a tempo determinato, l'indennità per aprile ammonta a 500,00 euro.**

Per i **soggetti che hanno già ricevuto dall'INPS l'indennità relativa al mese di marzo 2020**, quella per il mese di aprile è erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.

A tal proposito, l'INPS ha informato che **sono stati predisposti i pagamenti per alcune categorie di lavoratori** (comunicato stampa 21.5.2020).

L'indennità per il mese di maggio 2020 **è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate** e con importi variabili (art. 84 del DL 34/2020).

Nello specifico, **l'indennità è ammonta a 1.000,00 euro** per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:

- **collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS** che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
- **lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS** che abbiano subito una **riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020**, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
- **lavoratori dipendenti** (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano **cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020**.

**Per le altre categorie, l'indennità per maggio è replicata in 600,00 euro**, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO ai quali, per tale mese, **non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale**.

Viene, inoltre, previsto che, **decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del DL "Rilancio"**, si decade dalla **possibilità di richiedere all'INPS le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020**.

**Il 3.6.2020 è, quindi, stato l'ultimo giorno per presentare la domanda per l'indennità di marzo 2020**.

**Sarà erogata dall'INPS**, previa domanda, anche **la nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500,00 euro**, per ciascun mese di **aprile e maggio 2020** (art. 85 del DL 34/2020).

L'indennità spetta se **il soggetto è titolare**, alla data del 23.2.2020, **di uno o più contratti di lavoro** per una durata complessiva **superiore a 10 ore settimanali**.

### Indennità ai collaboratori sportivi erogate dalla società Sport e Salute spa

L'art. 98 del DL 34/2020 ripropone per i **mesi di aprile e maggio 2020 l'indennità di 600,00 euro in favore dei collaboratori sportivi**.

I **soggetti già beneficiari** per il mese di marzo dell'indennità di cui all'art. 96 del DL 18/2020 **non devono presentare ulteriori domande** in quanto l'indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 è erogata automaticamente.

### Indennità ai professionisti erogate da enti previdenziali privati

Modificando l'art. 44 del DL 18/2020, istitutivo del Fondo per il reddito di ultima istanza, **l'art. 78 del DL 34/2020 dispone:**

- **l'incremento a 1.150 milioni di euro delle risorse del fondo**, per il riconoscimento anche per i mesi di **aprile e maggio 2020 dell'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;**
- **il differimento da trenta a sessanta giorni del termine per l'adozione dei decreti attuativi** da parte del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Inoltre, ai fini del riconoscimento dell'indennità per il sostegno del reddito dei predetti professionisti, viene abrogato l'art. 34 del DL 23/2020 e disposto che **i beneficiari della prestazione**, alla data di presentazione della domanda, **non devono risultare:**

- **titolari di contratto di lavoro subordinato** a tempo indeterminato;
- **titolari di pensione.**

Per la definizione dell'importo cui ammonterà l'indennità per i prossimi mesi e degli ulteriori requisiti per la sua spettanza, **sarà necessaria l'adozione di un ulteriore decreto attuativo.**

### Divieto di cumulo tra indennità

Le indennità di cui agli artt. 84, 85, 78 e 98 del DL 34/2020 **non sono cumulabili:**

- **tra di loro**, in base a diverse qualifiche assunte;

→ con l'**indennità di cui all'art. 44 del DL 18/2020** (art. 86 del DL 34/2020).

Osserva

**Le sopra citate indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità** di cui alla L. 12.6.84 n. 222.

Rispetto alla **previsione di incumulabilità** tra le indennità di cui agli artt. 78 del DL 34/2020 e 44 del DL 18/2020 è **stato osservato che entrambe le norme interessano le indennità erogabili**, per mensilità diverse, **con le risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza**, per cui risulterebbe che coloro che hanno percepito l'indennità per il mese di marzo non possano beneficiare di quelle per i mesi successivi. Su questa incongruenza, **l'ADEPP ha sollecitato interventi correttivi.**

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti